MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO E PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Art. 9

Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie

Comma soppresso dalla l. 25 marzo 1983, n.79.

Abrogato dal 31 marzo 1983 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione
Estremi	Decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-il-contenimento-del-costo-del-lavoro-e-per-favorire-l/art-9-norme-urgenti-in-materia-di-assunzioni-obbligatorie/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it